

Dalle Esperidi ad Eos

di Vincenzo Strazzullo (*)

Nella competenza di progettare per la Sanità v'è la materia connessa alla "Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali" di cui al cap. X del DPR 285/90.

Oltre l'ampliamento dei cimiteri, i progetti di costruzione dei nuovi sono soggetti, come prescritto dall'art. 55 del succitato decreto, alla approvazione secondo le procedure delle leggi sanitarie.

Quanto premesso vuole essere la valenza di una proposta intesa ad affrancare l'attuale stato dell'arte ingegneristico-architettonica da una cultura ancora tradizionale nella progettazione e morfologia della costruzione cimiteriale, conservatrici di tecniche, usanze e costumanze che non possono non venire accolte dalla sfera legislativa.

La modulistica base all'interno delle strutture di un cimitero, monumentale o di piccolo Comune, è costituita da aree di inumazione separabili per età, razza e religione, da cappelle private e colombaie e da servizi tecnici e generali, mentre perimetralmente, extra moenia, insistono aree di rispetto obbligato per le distanze da fabbricati di civile abitazione o manufatti diversi, aree che comunque occupano complessivamente notevoli superfici considerati, infine, anche gli spazi a parcheggio, strade, viali e piazzali interni ed esterni.

Concorrono alla permanenza di estese occupazioni di suoli all'interno del cimitero quei manufatti edilizi sorti su aree in concessione scaduta o cronologicamente limitata o illimitata, costituendo problematiche di non sempre facili o immediate soluzioni in una ristrutturazione dell'esistente.

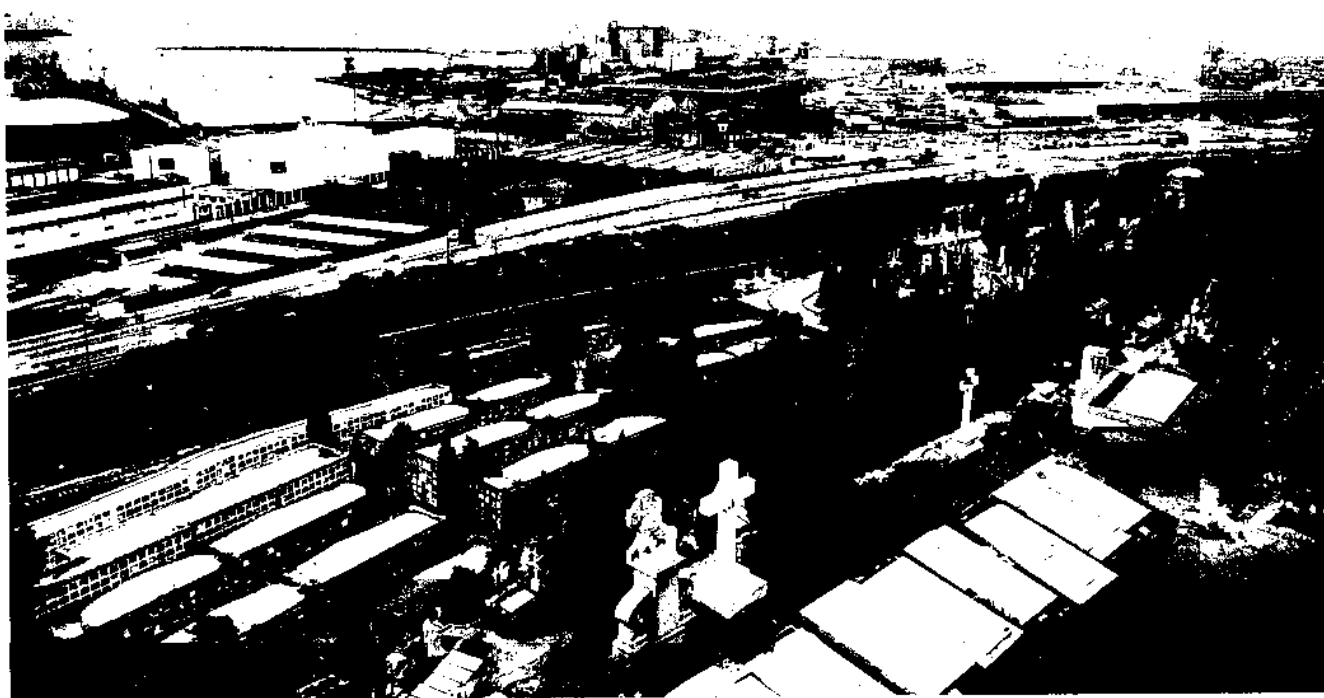
Il consenso legislativo al cambiamento per un riprogettare oltre la tradizione fa capolino nell'art. 106

del DPR 285/90, 1° comma, relativo alle disposizioni finali e transitorie: "il Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con la USL competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento".

In tale legittimazione, soddisfatte le procedure burocratiche preliminari relative ai pareri degli Organismi competenti e alla autorizzazione di merito (Ministero sanità, Comune, USL, Regione, Sovrintendenza, ecc..) nonché le prescrizioni delle caratteristiche tecniche dei sepolcri per inumazione e dei volumi e pesi per singola tumulazione, si potranno dunque avanzare le seguenti proposte.

1) Piano cimiteriale.

Un piano cimiteriale è da considerarsi lo strumento che al censimento del complesso cimiteriale esistente, verificato sulla base della planimetria aggiornata al quinquennio dal Comune, deve comprendere in un piano regolatore comunale quelle zone e superfici da programmare per la costruzione di un nuovo cimitero sulla base delle esigenze derivanti dall'esaurimento previsionabile del complesso esistente ma anche dalla constatazione della progressiva desertificazione dei piccoli comuni del territorio a favore della urbanizzazione di quegli abitanti, il che va a raddoppiare il calcolo delle superfici da destinare alle costruzioni e ai campi d'inumazione di un nuovo cimitero sulla base dell'indice dei dati statistici d'esumazione ed estumulazione nell'ultimo decennio, in una parola, cioè,



Barcellona: Cimitero di Montjuïc - Veduta generale.

quando l'onda lunga centrifuga dell'urbanizzazione andrà a lambire il bagnasciuga della periferia, per poter iscrivere nel piano regolatore comunale un piano cimiteriale.

2) Aree d'inumazione (terra alla terra).

La tipologia ascrivibile a superfici per aree d'inumazione in un nuovo cimitero può indirizzarsi ad un dualismo di progettazione: piccole necropoli zonali destinate a solo e puro parco d'inumazioni dotato di strutture edilizie di piccolo volume per servizi tecnici e generali; o aree d'inumazioni quale piastra alla base di grandi monoblocchi verticali per tumulazione. Nel primo caso il piano cimiteriale iscritto nel piano regolatore urbanistico comunale assegnerebbe superfici disponibili per le piccole necropoli, adeguate ad estensioni di determinati quartieri esistenti e di sviluppo.

Tali parchi cimiteriali godrebbero di architettoniche morfologie a verde, psicologicamente più rispondenti ad una sosta per il culto di defunti e utilizzati più facilmente nella rotazione d'esumazioni. Nel tipo di piastra alla base di monoblocchi si avrebbe una riduzione di superfici per aree d'inumazione.

3) Edifici per tumulazione.

L'attuale tipologia dei manufatti edilizi adibiti a cappelle private e a colombaie determinano, fra l'altro, l'esigenza di estese superfici sia per parte coperta che per gli accessi, il che si riflette non solo su i costi dei suoli dell'intero complesso cimiteriale quanto su i periodici adattamenti d'assetto per esigenze di nuove sepolture portanti alla necessità di costruzione di nuovi cimiteri o di ristrutturazioni dell'esistente sempre più precario per insufficienza di spazi. Tutto ciò comporta problematiche varie di edilizia, di cantierismo, di approssimazione del modello di struttura del complesso non esclusa la speculazione economica, incidendo il tutto sullo stato d'animo dei frequentatori già emotivizzato.

La proposta progettuale invero che s'avanza di costruzione di grandi monoblocchi verticali per tumulazione, la cui volumetria viene determinata da dati statistici decennali di rotazione di estumulazione e la cui morfologia architettonica viene lasciata alla serietà di fantasia del progettista, prende lo spunto dal disposto dell'art. 76 del decreto vigente che al punto 2 così recita: "I loculi possono essere a più piani

sovrapposti” senza quindi fissare i limiti di altezza di struttura edilizia, quasi un indirizzo contro la direzione estensiva di costruzione per ascisse, in una compatibilità ambientale, certamente, purchè rispondente nell’ambito della sicurezza della costruzione, sia del singolo loculo o della sua confezione in prefabbricato, ai requisiti richiesti per la resistenza della struttura edilizia con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

4) Servizi tecnici (cenere alla cenere).

Un particolare rilievo va evidenziato verso le strutture edilizie per i servizi tecnici d’obbligo comprendenti:

- anche per incenerimento dei feretri con salme;
- camere di fuoco per soli resti derivanti dai materiali dei relitti che pervengono dalle esumazioni ed estumulazioni nonchè per una opportuna eliminazione di contenuti, remoti e meno, d’ossario mediante analogo metodo di termomineralizzazione.

Tale ipotesi è ulteriore recupero di superficie coperta da costruzione per solo ossario eliminando definitivamente:

- dal glossario tanatologico il termine “cremazione”;

- la concezione iscritta nel Regolamento che l’ossario sia una immagine da sottrarre alla vista del pubblico (sic!).

5) Strutture per la ricerca scientifica (*ubi mors amat succurrere vitam*).

Nel pieno rispetto degli aspetti religiosi e degli stati affettivi emozionali verso un defunto, l’istituzione di un servizio permanente di riscontro autoptico di una salma, nella esistenza dei consensi quando presenti, potrebbe venire realizzata con una collegata ambientazione per onoranze funebri (la “casa del funerale”).

Una tale istituzione, a disposizione anche di eventuali autopsie giudiziarie, costituirebbe una fonte di dati di studio e di progresso scientifico a beneficio della vita e della formulazione di alberi genetici e tipologie ereditarie. La metodologia del riscontro diagnostico progressivamente entrante per gradi nella psicologia del vivente, una volta istituita, verrebbe assimilata quale modalità consuetudinaria nella cultura della vita e della morte.

(*) Ex Direttore Sanitario - Igienista e tecnico ospedaliero - Ospedale di Campobasso.